

CONTROLLI FISCALI

**Riparte il redditometro,
nel mirino i redditi dal 2018**

Publicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che riattiva il redditometro. Lo strumento accertativo si applicherà in generale dagli avvisi relativi al 2018, tenendo conto delle scadenze maturate. — a pagina 40

Riparte il redditometro: nel mirino i redditi dal 2018

Saranno imputate al contribuente anche le spese sostenute dai familiari fiscalmente a carico

Accertamento

Publicato ieri in Gazzetta il decreto ministeriale che riattiva lo strumento

Operativo dal 2016, ma i primi due anni sono ormai decaduti

**Dario Deotto
Luigi Lovecchio**

Approvato il nuovo decreto ministeriale sul redditometro che troverà applicazione a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al 2016 (in generale, il 2018, tenendo conto delle scadenze maturate nel frattempo).

Con il Dm del 7 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, è stato riattivato lo strumento accertativo, dopo la sospensione disposta con l'articolo 10 del Dl 87/2018. Con quest'ultima norma è stato abrogato il precedente Dm 16 settembre 2015, con effetto dagli accertamenti riferiti al periodo d'imposta 2016. Nel contempo, si è stabilito che il futuro decreto avrebbe dovuto essere fondato su di una metodologia elaborata con l'ausilio dell'Istat e delle associazioni dei consumatori.

Da qui l'emanazione del decreto che prevede l'avvio della nuova de-

terminazione sintetica del reddito sulla base sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di una campionatura per nuclei familiari (11 tipologie) e per distribuzione sulle varie aree (cinque) del territorio nazionale, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute, risultanti dall'Anagrafe tributaria, anche diverse da quelle tipizzate nella tabella allegata al decreto.

In assenza di dati rinvenibili nell'anagrafe tributaria, si prendono in considerazione i beni essenziali al fine di posizionarsi al limite del livello di povertà assoluta e, in assenza di indicazioni utili ricavate nel contraddittorio con il contribuente, si assume il relativo valore stimato ai fini Istat.

Si imputano al contribuente anche le spese che risultano sostenute dai familiari fiscalmente a carico. Non si considerano invece i costi relativi «esclusivamente ed effettivamente» all'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, a condizione che ciò risulti debitamente comprovato.

I costi per investimenti si assumono al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno e nei quattro anni precedenti l'acquisto. L'acquisto di immobili si valorizza al netto del mutuo stipulato per l'acquisto.

Si ricorda che la normativa del redditometro prevede un doppio contraddittorio con il contribuente, prima, nella fase propriamente istruttoria, al fine di reperire le informazioni utili alla formazione dell'atto di accertamento, e dopo, sotto forma di avvio della procedura di accertamento con adesione.

Nell'articolo 4 del decreto è delineato il contenuto della prova contraria che deve dare il contribuente. Questa ha ad oggetto il fatto che: a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli relativi al periodo d'imposta accertato o con redditi esenti, soggetti a ritenuta d'imposta o comunque legalmente non imponibili; b) la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso; c) le spese effettivamente sostenute sono di ammontare diverso da quello attribuito; d) la quota di risparmio utilizzata per finanziare per consumi e investimenti si è formata in anni precedenti.

Non si tratta, come si vede, di una prova contraria libera ma di una prova contraria «vincolata», sebbene dai contenuti piuttosto ampi. Ciò si pone tuttavia in contrasto con quanto ricavabile dalla normativa di legge che, nel momento in cui impone il doppio contraddittorio già in fase istruttoria, sembra deporre nel senso della natura di presunzione semplice, e non di presunzione legale, dello strumento in esame.

L'efficacia del Dm opera dagli accertamenti relativi all'anno 2016, ma considerato che il 2016 e il 2017 sono ormai decaduti, salva l'ipotesi di omessa dichiarazione, generalmente la prima annualità interessata è il 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

